

ORDINANZA N. 82 DEL 02/09/2025

OGGETTO : LIMITAZIONI IN MATERIA DI ORARI DI VENDITA, SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FESTA PATRONALE E CALICI SOTTO LE STELLE" 2025

IL SINDACO

PREMESSO che in data 6 settembre 2025 si svolgerà la tradizionale Festa Patronale di Senago lungo le vie del centro città e, in concomitanza, la manifestazione “ Calici sotto le Stelle”, dalle ore 19.00 alle ore 01.00 del giorno seguente;

E' prevista la somministrazione di alimenti e bevande da parte degli operatori dei pubblici esercizi in sede fissa, ed anche degli operatori economici autorizzati per l'esercizio dell'attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande in forma itinerante su aree pubbliche;

CONSIDERATO CHE l'evento si caratterizza per un potenziale rischio per la gestione dell'Ordine pubblico e, pertanto, si rende necessario l'emissione di un provvedimento atto a prevenire incidenti e salvaguardare l'incolumità pubblica;

RITENUTO opportuno, al fine di limitare il rischio di problemi di ordine pubblico, ovvero i riflessi diretti dal consumo di alcol quale concausa di disordini e rumorosità, comportamenti lesivi della quiete pubblica, nonché fenomeni di danneggiamenti del patrimonio pubblico e privato, associato a molestie verso le persone, specie in presenza di minori, emettere un'ordinanza per il divieto di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché di utilizzo di vetro e lattine come segue:

divieto di somministrazione di bevande superalcoliche, superiore ai 21% di alcool in volume, dalle ore 24.00 del giorno 6/09/2025;

divieto di somministrazione di bevande alcoliche, inferiore ai 21% di alcool in volume, dalle ore 01.00 del giorno 7/09/2025;

RISCONTRATA E ACCERTATA l'esigenza di applicare tali divieti, come sopra esposto, con il fine di prevenire i rischi connessi all'uso di alcolici e garantire il regolare svolgersi degli eventi senza interruzioni e/o pericoli;

VISTO il comma 7-bis dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco il potere di disporre con ordinanza non contingibile e urgente limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente nelle aree interessate da fenomeni di aggregazione notturna;

CONSIDERATO CHE è volontà dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, assicurare una serena e civile convivenza, al fine di tutelare la qualità della vita e la salute dei cittadini;

Visti:

- l'articolo 50 commi 7 bis e 7bis 1 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge 30 marzo 2001, n. 125;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il decreto legge 117/2007 convertito in Legge 160/2007;
- gli articoli 688 e 689 del Codice Penale;
- la Legge 2 febbraio 2010, n. 6 e smi;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana.

ORDINA

L'osservanza delle seguenti disposizioni:

Divieto di vendita e somministrazione di bevande **alcoliche** dalle ore 01.00 fino alle ore 7.00 del giorno 7 settembre 2025 e divieto di vendita e somministrazione di bevande **superalcoliche**, dalle ore 24.00 sino alle ore 7.00 del giorno 7 settembre 2025, **su spazi e aree pubbliche diverse dalle pertinenze dei pubblici esercizi**, nonché di utilizzo di vetro e lattine, per tutta la durata dell'evento, nelle vie interessate dalla manifestazione organizzata dal Comune di Senago in occasione della "Festa Patronale 2025" e della concomitante manifestazione "Calici sotto le Stelle";

È fatto tassativo divieto di somministrare o vendere per asporto, mediante l'utilizzo di vetro e/o lattine, bevande di qualunque contenuto alcolico e superalcolico presso le vie cittadine interessate dalla manifestazione "Festa Patronale - Calici sotto le Stelle" nel Comune di Senago, per tutta la durata dell'evento.

Qualsiasi bevanda oggetto di vendita e somministrazione, dovrà essere servita in bicchieri a perdere e non in bottiglie, lattine o altri simili contenitori, precisando che le bottiglie in plastica potranno essere vendute solo se aperte e prive del relativo tappo di chiusura.

E' fatto salvo il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minori, ai sensi della L. 125/2001;

VISTO quanto sopra,

AVVERTE

che l'inosservanza della presente ordinanza, ai sensi dell'articolo 50, comma 7-bis.1 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000 ad Euro 12.000,00.

All'atto della contestazione, qualora il trasgressore invitato a conferire l'oggetto della violazione negli

appositi contenitori per lo smaltimento non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell'oggetto dopo averlo privato del liquido in esso contenuto, ai sensi dell'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

È fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni per le violazioni di speciali disposizioni legislative o regolamentari.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è l'arch. Sabrina Bonato in qualità di responsabile Settore Servizi Territoriali.

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio online del Comune di Senago e sul sito internet del comune di Senago.

Il Corpo di Polizia Locale è incaricato di fare osservare la presente ordinanza e degli eventuali procedimento sanzionatori collegati.

Senago, li 02/09/2025

IL SINDACO
Magda Beretta
Atto sottoscritto digitalmente